

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 22/12/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37669-il-risarcimento-del-danno-da-fermo-tecnico-un-infinito-contrasto-giurisprudenziale>

Autore: Arseni Antonio

Il risarcimento del danno da fermo tecnico: un infinito contrasto giurisprudenziale

(Cass. 26.06.2015 n.13215 ,Cass. 14.10.2015 n. 20620 e Cass. 11.12.2015 n. 25063)

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA FERMO TECNICO: UN INFINITO CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE (Cass. 26.06.2015 n.13215 ,Cass. 14.10.2015 n. 20620 e Cass. 11.12.2015 n. 25063)

E' assai frequente il caso che il proprietario di un autoveicolo, coinvolto in un incidente stradale, subisca, oltre il danno materiale alla cosa anche quello derivante dal mancato utilizzo della stessa, per il tempo necessario alla sua riparazione, che va sotto il nome di “danno da fermo tecnico”.

Trattasi di una figura autonoma di danno che può essere” liquidato anche in assenza di una prova specifica rilevando, a tal fine, la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario, tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione ed il premio di assicurazione, ed è altresì soggetto ad un naturale deprezzamento di valore”. Quindi, il Giudice dovrà liquidare il danno facendo riferimento al criterio equitativo di cui all'art. 1226 CC, in assenza della esatta determinazione del pregiudizio stesso, purchè esso non sia irrisorio in relazione alla modestia delle riparazioni rese necessarie.

Tali principi da tempo sono affermati dalla Cassazione a cominciare con la c.d. sentenza capostipite del 26.6.1972 n. 2109, successivamente e ciclicamente ribaditi, citandosi ex pluribus, le decisioni 3234/1987, 17963/2002, 12908/2004, 1688/2010 , 7781/2010, 22687/2013 e da ultimo 26.06.2015 n.13215 seguite da una rilevante parte della giurisprudenza di merito. In particolare, nella sentenza 22687/2013 viene evidenziato che i suddetti precedenti (ed altri) “inducono a ritenere superato il divergente orientamento risultante da cass. 12820/1999 e ripreso da Cass. 17135/2011, in forza del quale il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa per il solo fatto che il veicolo sia inutilizzato dal proprietario per un lasso di tempo ma al contrario come ogni danno anche quello da fermo tecnico deve essere provato. Può dirsi appartenere a detto filone, maggioritario, altra sentenza, sempre del corrente 2015 (Cass. 13.08.2015 n. 16803), in cui viene condiviso il pensiero favorevole alla liquidazione del danno da fermo tecnico anche in assenza di prova specifica, precisandosi però come a tal fine sia necessaria, da parte del danneggiato, la allegazione degli elementi di fatto che, con riferimento alla sua situazione, integrano un tale danno

Detto indirizzo stenta ad avere una definitiva consacrazione in ragione di altro contrario orientamento, come abbiamo visto maturato nel tempo, ripreso anche nel corso del 2015 attraverso due altre importanti decisioni della Cassazione (14.10.2015 n. 20620 ed ultimamente 11.12.2015 n. 25063), in cui si è sottolineato come in materia sia necessario, da parte del danneggiato, allegare e provare la indisponibilità del veicolo incidentato, durante il tempo necessario per le riparazioni, la spesa sostenuta per il noleggio di una vettura sostitutiva ovvero la perdita subita per aver dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'utilizzo del bene.

La seconda delle due sentenze appena citate, spiega, con dovizia di argomentazioni giuridiche, come sia pur vero che a causa della impossibilità di utilizzare l'autoveicolo, durante il tempo necessario alla sua riparazione, è ammissibile “la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato”, ma “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in

via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 cc, espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cpc, dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. Equità giudiziale correttiva od integrativa che, pertanto, presuppone che sia provata la esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione del danno nella sua esistenza”

Perentoria ed incisiva appare soprattutto la decisione 20620/2015 in merito all'accertamento delle condizioni necessarie perché possa essere riconosciuto un danno da fermo tecnico, che rappresenta “un duro colpo” per i fautori della tesi che fin ad oggi ha avuto maggiori consensi.

Averte, infatti, la Cassazione nella decisione 20620/2015 come l'orientamento che considera il danno da fermo tecnico essere in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente, sia del tutto erroneo nei suoi assunti:

- 1) perché nel nostro Ordinamento non esistono danni in rebus ipsis e nessun risarcimento può considerarsi esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio, dovendosi tener conto, quindi, che il danno in senso giuridico non esiste solo quando sia stato vulnerato un diritto senza che sia seguita una perdita effettiva, patrimoniale o non patrimoniale;
- 2) perché la liquidazione equitativa è consentita quando il danno sia certo nella sua esistenza ma indimostrabile nel suo ammontare, non potendo la norma dell'art 1226 cc costituire un commodus discessus per l'attore che non provi la esistenza del danno, come vorrebbe l'opposta tesi che ricorre a detta disposizione per liquidare un pregiudizio addirittura incerto;
- 3) perché la argomentazione in base alla quale la tassa di circolazione sarebbe pagata invano, in caso di forzata sosta del veicolo, con ciò costituendo un danno per il proprietario dell'auto incidentata, non trova riscontro nel fatto costitutivo della obbligazione tributaria, riguardante la proprietà del mezzo e non la sua circolazione;
- 4) perché l'altra argomentazione secondo cui la sosta forzata del veicolo comporterebbe necessariamente un danno, pari al premio assicurativo inutilmente pagato, non tiene conto che il rischio assicurativo non viene meno durante la forzata sosta (es incendio o danni a terzi durante il collaudo), determinando l'utilità, al contrario, di corrispondere il premio concordato e che comunque il proprietario dell'auto potrebbe chiedere durante detta sosta la sospensione della efficacia della polizza e, quindi, qualora non si avvalga di tale precauzione, il pagamento del premio non potrebbe risolversi in suo pregiudizio in base al principio imputet sibi ex art. 1227 cc;
- 5) perché il deprezzamento del veicolo, durante la forzata sosta, sarebbe causato dalla necessità della riparazione e non dalla sua durata, ed inoltre non sarebbe la conseguenza necessaria del fermo tecnico ma un danno da accertare caso per caso (ad es. la riparazione di un vecchio e malandato veicolo potrebbe far acquistare allo stesso un valore superiore a quello che aveva prima del sinistro);
- 6) perché, infine, l'indisponibilità del veicolo durante il tempo necessario alla riparazione non costituirebbe, sempre e comunque, un danno patrimoniale a prescindere dall'uso a cui esso è destinato, laddove si consideri che la impossibilità di poter utilizzare un mezzo per svago o diporto costituisce una perdita patrimoniale ma un pregiudizio da affezione, come tale non risarcibile ex art 2059 cc, non incidendo su interessi della persona costituzionalmente garantiti.

Trattasi senza dubbio di ragioni convincenti e che hanno una forza persuasiva di tutto rispetto, certamente destinate ad essere seguite, come del resto dimostra la prima decisione successiva a

quella in esame , ossia la ordinanza, già citata, 25063/2015 che espressamente ha prestato ad essa piena adesione.

Occorrerà vedere come reagiranno i sostenitori della contraria tesi, confutata punto per punto dalla decisione appena ricordata e se sarà rimessa la soluzione del contrasto alle Sezioni Unite, fatto sta che allo stato “ non c'è pace tra gli ulivi”.

Dicembre 2015-Avv. Antonio Arseni